

## Regolamento per il sostegno in agricoltura contro eventi calamitosi (grandinate)

### Art. 1


#### Scopo

1. Lo scopo del presente regolamento è quello di stabilire norme ben precise di comportamento per interventi a favore di operatori agricoli esposti al rischio dei danni procurati in agricoltura dalla grandine.
2. L'intervento consiste nella concessione di un contributo "una tantum" per la stipula di un'apposita polizza assicurativa contro i danni provocati dalla grandine.
3. Possono essere assicurate tutte le colture agricole con esclusione degli impianti a serra.

### Art. 2

#### Finanziamento

1. L'Amministrazione comunale di Veglie **potrà stanziare** nel proprio bilancio una somma da destinare all'erogazione di contributi sulle spese per la stipula di una polizza assicurativa per i danni provocati dalla grandine.
2. Il contributo di cui al comma 2 dell'art.1 è rapportato in percentuale alla spesa della polizza e riguarderà solo l'anno di riferimento del bando e **comprenderà l'arco di tempo dal 1 gennaio al 31 dicembre.**
3. La percentuale del contributo non **potrà superare** il 50% (cinquanta per cento) del costo della polizza assicurativa.
4. Ricorrendone i requisiti di cui all'art. 5 il contributo riguarderà una sola polizza per tipo di coltura e per terreno coltivato



Art.3  
Contributo

1. Il contributo comunale, indipendentemente da altri contributi concessi da altri Enti o da altri soggetti sempre per la medesima causa o ragione, spetta a tutti gli **operatori agricoli**.
2. La domanda per ottenere il contributo comunale sul costo di una polizza assicurativa contro i danni della grandine in agricoltura può essere avanzata da tutti coloro che rivestono una qualifica di **operatore agricolo** che siano cittadini di Veglie e che i terreni coltivati, oggetto del contributo sul costo dell'assicurazione, ricadano in agri confinanti con il feudo di Veglie.
3. La polizza assicurativa può essere stipulata con qualunque compagnia di assicurazione, nessuna esclusa.

Art. 4  
Copertura finanziaria

1. La concessione del contributo è subordinata alle disponibilità di bilancio dell'Ente.
2. Annualmente verrà pubblicato un apposito bando dove, richiamate tutte le norme del presente regolamento, viene indicata la somma disponibile e la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 5  
Documentazione

1. La domanda per ottenere il contributo, di cui al presente regolamento, va fatta in carta semplice ed indirizzata al Sindaco corredata dai seguenti documenti:
  - a) Copia della polizza assicurativa;

- b) Copia del titolo di possesso del terreno assicurato;
- c) Autocertificazione indicando il numero di Partita Iva;
- d) **Certificato di residenza.**

Art.6  
**Quietanza di pagamento**

1. **All'atto dell'erogazione del contributo dovrà essere esibita copia della quietanza di pagamento della polizza.**

Art.7  
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

